

**Parti**

Ricorrente: Ferdinand Stefan

Resistente: Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

**Questioni pregiudiziali**

1) Sulla validità della direttiva 2003/4/CE <sup>(1)</sup> in materia di informazione ambientale:

Ai sensi dell'articolo 267, primo comma, lettera b), TFUE, viene richiesto se la direttiva 2003/4/CE in materia di informazione ambientale sia valida nel suo complesso, oppure se siano valide tutte le parti della direttiva 2003/4/CE, con particolare riguardo alle prescrizioni dell'articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2) Sull'interpretazione della direttiva 2003/4/CE in materia di informazione ambientale:

Nel caso in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea confermi la validità della direttiva 2003/4/CE in materia di informazione ambientale nel suo complesso oppure la validità di parti della direttiva 2003/4/CE, la Corte è invitata a chiarire, ai sensi dell'articolo 267, primo comma, lettere a) e b), del TFUE, in che misura e in quali ipotesi le disposizioni della direttiva in materia di informazione ambientale siano compatibili con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con le prescrizioni dell'articolo 6 TUE.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 19 giugno 2013 — Weigl Ferenc/Nemzeti Innovációs Hivatal**

(Causa C-332/13)

(2013/C 274/05)

*Lingua processuale: l'ungherese*

**Giudice del rinvio**

Kúria

**Parti**

Ricorrente: Weigl Ferenc

Convenuto: Nemzeti Innovációs Hivatal

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se si debba considerare applicabile la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea al rapporto giuridico dei funzionari del Governo e dei funzionari pubblici.
- 2) Se l'articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che la disposizione in esso contenuta, relativa alla tutela in caso di licenziamento ingiustificato, sia da applicare indipendentemente dalla circostanza che lo Stato membro non ritenga vincolante nei suoi confronti l'articolo 24 della Carta sociale europea riveduta.
- 3) In caso di risposta affermativa, se l'articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che corrisponde al concetto di «licenziamento ingiustificato» una disposizione nazionale in conformità della quale, nel caso di licenziamento di un funzionario del Governo, non è necessario comunicare a quest'ultimo i motivi di tale licenziamento.
- 4) Se la formulazione «conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali», di cui all'articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debba essere interpretata nel senso che lo Stato membro può fissare per via normativa una categoria speciale di persone alle quali non è obbligatorio applicare l'articolo 30 della Carta in caso di cessazione del rapporto giuridico [di lavoro].
- 5) In funzione delle risposte alle questioni da 2 a 4, se l'articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, per quanto riguarda i funzionari del Governo, debba essere interpretato nel senso che i giudici nazionali sono tenuti a disapplicare le norme nazionali contrarie all'articolo 30 della Carta stessa.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Rüsselsheim (Germania) il 25 giugno 2013 — Erich Pickert/Condor Flugdienst GmbH**

(Causa C-347/13)

(2013/C 274/06)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Amtsgericht Rüsselsheim

**Parti**

Ricorrente: Erich Pickert

Convenuto: Condor Flugdienst GmbH

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la circostanza eccezionale di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento <sup>(1)</sup> debba riguardare in modo diretto e immediato il volo prenotato.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione:

Quanti voli precedentemente effettuati con l'aeromobile impiegato per il volo in programma siano rilevanti ai fini della valutazione dell'esistenza di una circostanza eccezionale; se, per valutare l'esistenza di circostanze eccezionali riguardanti voli precedentemente effettuati, possa risalirsi nel tempo soltanto fino ad un certo limite; e, in caso affermativo, come debba essere calcolato tale limite temporale.

- 3) Nell'ipotesi in cui anche circostanze eccezionali sorte nell'ambito di voli precedentemente effettuati presentino rilevanza ai fini di un volo successivo, se le misure ragionevolmente esigibili che il vettore aereo operativo è tenuto ad adottare ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento debbano mirare soltanto ad impedire il verificarsi della circostanza eccezionale oppure anche ad evitare un maggior ritardo.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 25 giugno 2013 — Minister Finansów/Oil Trading Poland sp. z o.o. w Szczecinie**

(Causa C-349/13)

(2013/C 274/07)

Lingua processuale: il polacco

**Giudice del rinvio**

Naczelny Sąd Administracyjny

**Parti**

Ricorrente: Minister Finansów

Resistente: Oil Trading Poland sp. z o.o. w Szczecinie

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa <sup>(1)</sup> (e successive modifiche), corrispondente ora all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), prima frase, della direttiva del Consiglio 2008/118/CE, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE <sup>(2)</sup> (come modificata), debba essere interpretato nel senso che non osta all'applicazione, da parte di uno Stato membro, agli oli lubrificanti di cui al codice da NC 2710 19 71 a 2710 19 99, utilizzati per fini diversi dall'uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento, dei diritti d'accisa secondo le regole specifiche per l'accisa armonizzata applicabili al consumo dei prodotti energetici.

<sup>(1)</sup> GU L 76, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 9, pag. 12.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Rüsselsheim (Germania) il 27 giugno 2013 — Jürgen Hein, Hjördis Hein/Condor Flugdienst GmbH**

(Causa C-353/13)

(2013/C 274/08)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Amtsgericht Rüsselsheim

**Parti**

Ricorrenti: Jürgen Hein, Hjördis Hein

Convenuto: Condor Flugdienst GmbH

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se siano da considerare circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento <sup>(1)</sup>, gli interventi di terzi, che operano sotto la propria responsabilità e ai quali sono stati affidati compiti che rientrano nell'attività del vettore operativo.